



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 441 del 27/09/2018

Oggetto: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020) E DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO 2017

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), entrato in vigore dal 21 aprile 2017;

Considerato che:

- l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli studi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro;
- i dati a tutt'oggi rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, situate nel Comune di Piacenza, confermano la criticità relativa alla situazione dell'inquinamento atmosferico;
- secondo l'inventario nazionale delle emissioni 1990-2014 predisposto da ISPRA, il contributo percentuale del settore commerciale/pubblico/residenziale alle emissioni inquinanti in atmosfera dal 1990 al 2014 è passato rispettivamente dal 31,7% al 59,2% per il PM10, dal 9,2 al 22,7% per i NMVOC, dall'8,6 al 16,6% per gli Nox;
- il fenomeno delle dispersioni energetiche negli edifici rappresenta una causa significativa della diffusione di inquinanti in atmosfera, ed occorre minimizzarlo prioritariamente attraverso l'adozione di comportamenti corretti legati all'utilizzo razionale degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;

Ritenuto necessario prevedere con la presente Ordinanza l'applicazione di quanto previsto:

- dalle NTA (in particolare art. 24 comma 1 lettera b) e art. 26) del PAIR in oggetto approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna l'11 Aprile 2017 n. 115:

- Art. 24 "Comma 1

- a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento

comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;

[...]

Comma 2

Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva attuazione, tra l'altro, da parte degli amministratori di condominio e dei responsabili degli impianti. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo rappresenta un'ipotesi di grave colpa professionale”.

- Art. 26

“A decorrere dal 1 ottobre dell'anno di approvazione del Piano, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti ”.

- dalla LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16 (“DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE ”), che stabilisce, all'art. 42 comma 1, che “La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.”;

- dalla D.G.R. 1412 del 25.09.2017 “MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO 2017”, in cui sono approvate le seguenti misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020):

a) a decorrere dal 1° ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dal 1° ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;

b) dal 1° ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1° gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

c) dal 1° ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

Visto l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, e nei generatori di calore aventi la seguente classe di prestazione emissiva:
 - classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” a decorrere dal 1° ottobre 2018;
 - classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” a decorrere dal 1° ottobre 2019;
2. è vietato installare generatori con la seguente classe di prestazione emissiva:
 - classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” a decorrere dal 1° ottobre 2018;
 - classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. dal 1° ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
4. dal 1° ottobre 2018, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, sono vietati l'installazione e l'utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva, e l'utilizzo di quelli esistenti negli spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali cantine, vani scale, box, garage e depositi), negli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe), nei vani e locali tecnici, come di seguito puntualmente specificati:
 - a) cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
 - b) cantine poste ai piani superiori al primo fuori terra con altezza utile inferiore a m. 2,70;
 - c) sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
 - d) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli;
 - e) parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi;
 - f) parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;
 - g) corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;
 - h) spazi con altezza inferiore a m 1,80;
 - i) vani e spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai).

Il divieto di cui al punto 4) non si applica nei seguenti casi:

- nei locali di servizio condominiali che vengono utilizzati dai condomini per attività ludiche o sociali (quali, ad esempio sale per il gioco, per le riunioni condominiali, ecc.), dal momento che gli stessi prevedono la presenza prolungata delle persone;
- negli ambienti di lavoro e, in generale, nei locali in cui è prevista la permanenza prolungata delle persone;
- nei vani scala interni alle unità immobiliari, in quanto collegano ambienti della stessa unità immobiliare;
- nei volumi tecnici che a causa dei macchinari installati necessitano, secondo le specifiche normative tecniche di settore, di una necessaria climatizzazione per il loro corretto funzionamento;
- nei depositi in ambito commerciale/produttivo che necessitano di idonea climatizzazione degli ambienti, a causa della presenza di beni deperibili (quali ad

esempio prodotti agricoli o farmaceutici, materiali tecnologici, ecc.).

I N F O R M A

I controlli relativi a quanto stabilito dalla presente Ordinanza saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite con la presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 da € 25 ad € 500 secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81 e in conformità alla Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 16, art. 42, comma 2.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso l'Ufficio Servizi Pubblici di impatto ambientale, Viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza. Responsabile del procedimento è la Responsabile Servizi Pubblici di impatto ambientale Maria Grazia Granata, tel. 0523 492504.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

D I S P O N E

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:

ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA QUESTURA DI PIACENZA
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.E.
ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
ALL'AUSL - DIREZIONE SANITARIA

Piacenza, lì 27/09/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**